

**Le rappresentazioni della donna condannata madre di figli
con disabilità: un'analisi di genere della sentenza n. 18
del 2020 della Corte costituzionale italiana /
The representations of the sentenced woman mother
of children with disabilities: a gender analysis of judgment
n. 18 of 2020 of the Italian Constitutional Court**

Costanza Agnella

Università degli Studi di Torino, Italia

Abstract

Judgment n. 18, 2020, of the Italian Constitutional Court, offers an opportunity to reflect on the construction of the identity of sentenced women who are mothers of children with disabilities. This article, starting from the Court's judgment, analyzes the representations of women found guilty of a crime. These representations emerge not only from the Court's judgment, but also from the Italian law regarding home detention. In agreement

with sources dealing with this issue in the context of gender and disability studies, this article highlights how the legal system tends – especially in the presence of severely disabled children – to represent condemned women mainly as “mothers”, giving men who are fathers a subsidiary role – and, in the case of children with disabilities, an almost “invisible” role – in childcare.

Keywords: motherhood, children with disabilities, sentenced women, fatherhood, childcare.

1. Introduzione

Ricorrendo alle chiavi di lettura offerte dall’intersezione tra studi di genere e studi sulla disabilità, il saggio intende riflettere sui significati simbolici prodotti dalla normativa italiana e dalla giurisprudenza costituzionale in tema di detenzione domiciliare destinata alle condannate madri.

L’occasione è data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2020, che ha consentito alle detenute madri di figli gravemente disabili di poter scontare la pena presso il domicilio.

Nessun riferimento è rivolto alla possibilità che la situazione possa avere come protagonista il padre. Sembra dunque confermarsi, anche nel contesto penitenziario, la sussidiarietà del ruolo paterno nella cura dei figli.

L’analisi della precedente giurisprudenza e dell’ordinamento penitenziario italiano consente di leggere la sentenza presa in esame rilevando i molteplici significati che vengono prodotti e ri-prodotti dal linguaggio giuridico nella costruzione dell’identità delle donne condannate.

In questa prospettiva, alla maternità delle donne detenute sembra essere riconosciuta una posizione centrale nel percorso rieducativo. È evidente, quindi, il rischio di ostacolare l’autodeterminazione delle donne.

2. Disabilità e genere come categorie di analisi: la donna madre

Diversi studi suggeriscono di integrare il genere e la disabilità come categorie di analisi delle strutture di potere che informano le società¹.

L'integrazione tra *gender* e *disability studies* contribuisce ad analizzare i processi di costruzione culturale delle identità a-normali, evidenziando come genere e disabilità contribuiscano a strutturare le relazioni di potere all'interno della società. Essi operano contemporaneamente come sistemi che si rinforzano a vicenda (Garland-Thomson 2002, 4)².

Femminilità e disabilità sono culturalmente costruite e discorsivamente rappresentate come differenti rispetto ad uno standard di riferimento. Le differenze fisiche tra corpo maschile e femminile e tra corpo abile e disabile svolgono una funzione normativa e identitaria (Simone 2010, 75).

Infatti, così come l'identità femminile è stata costruita sulla base della differenza biologica tra corpo femminile e corpo maschile, anche l'identità della persona con disabilità è stata costruita a partire da una differenza fisica – la menomazione – rispetto al corpo abile (Malaguti 2011, 8). Il diverso, sotto il profilo discorsivo, attribuisce significato alla normalità: il corpo “normale” definisce se stesso attraverso la differenziazione da ciò che è diverso da sé (Shildrick 2002, 29-30). La costruzione delle identità a partire dalla differenza biologica e fisica non è neutra o neutrale, ma svolge la funzione di legittimare le discriminazioni nei confronti dei corpi non conformi alla norma maschile e/o abile (Garland-Thomson 2002, 9). Il determinismo biologico fondato sulla differenza fisica ha contribuito a giustificare la subordinazione delle donne rispetto agli uomini e la discriminazione delle persone con disabilità, nonché a negare che queste ultime possano essere caratterizzate in modo ulteriore rispetto alla propria menomazione (Malaguti 2011, 8).

Secondo Garland-Thomson (2002), la rappresentazione è uno dei campi d'indagine del femminismo in cui l'applicazione della categoria della disabilità produce analisi critiche particolarmente fertili. Nello specifico, l'autrice evidenzia come i corpi femminili e

¹ Si vedano Malaguti (2011), Garland-Thomson (2002) e Shildrick (2002).

² Garland-Thomson (2002, 4) adotta in questo senso una prospettiva intersezionale, che tiene conto di tutti i sistemi di potere che operano all'interno della società, dai sistemi fondati sul genere e la disabilità, a quelli che si fondano su razza, classe, etnia e sessualità.

i corpi disabili siano frequentemente rappresentati come deboli, vulnerabili, bisognosi di aiuto, incompleti (Ivi, 7-8).

La questione della rappresentazione è stata sviluppata e approfondita ponendo in relazione le rappresentazioni della disabilità e della maternità.

Nel suo testo, *Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self*, Shildrick (2002) analizza le rappresentazioni che nella cultura occidentale, da Aristotele all'età moderna, hanno associato il femminile alla "mostruosità" fisica e morale. In questo senso, l'immaginazione femminile ha assunto un'importanza centrale nella produzione e nella ri-produzione del mostruoso. Molti filosofi e pensatori dell'età moderna hanno attribuito alla debolezza materna la responsabilità delle malformazioni dei figli. Ciò ha contribuito a celare la paura maschile del potere procreativo delle donne (Shildrick 2002, 30-36). In questo senso, Shildrick ha affermato che le madri, come le altre donne, hanno rappresentato spesso le migliori speranze e le peggiori paure delle società, poiché la femminilità, discorsivamente ritenuta mostruosa e a sua volta considerata responsabile delle deformità altrui, ha svolto la funzione simbolica di porre le società di fronte alle proprie vulnerabilità e instabilità (*Ibidem*).

Anche nelle società contemporanee i discorsi sulla maternità tendono a celare il terrore patriarcale nei confronti "dell'onnipotenza femminile" (Boccia 2018, 224). In tal senso, è stato sostenuto come la paura maschile di divenire inutile all'interno del processo riproduttivo venga costantemente sollecitata di fronte alle tecnologie che permetterebbero alle donne di procreare senza la compartecipazione dell'uomo. Il ricorso all'utero artificiale, che rimuove il corpo della donna dallo scenario della procreazione, sembrerebbe rispondere a tali paure (*Ibidem*). L'ampliamento indefinito del potere riproduttivo della madre potrebbe quindi stimolare nuove rappresentazioni di maternità mostruose (Shildrick 2002, 44).

Nelle società odierne il rapporto tra il corpo della madre e il feto e, successivamente, tra la madre e il bambino è in grado di rappresentare simbolicamente la dipendenza dall'altro. Tale dipendenza costituisce una minaccia per la soggettività moderna, normativamente rappresentata come indipendente, autonoma e svincolata da ogni tipo di legame. Le società continuano a "difendersi" dal terrore della dipendenza costruendo rap-

presentazioni normative che pongono come standard il corpo abile, sano, privo di anomalie, stigmatizzando tutti i corpi non conformi alla norma di riferimento. Ancora una volta, quindi, la conseguenza della normalizzazione dello standard è la discriminazione e la conseguente esclusione e subordinazione delle persone differenti che, come sostenuto da Shildrick, sono considerate “*a priori as deviations from a singular model rather than as equally valid alternatives*” (Ivi, 50).

3. La sentenza della Corte costituzionale italiana n. 18 del 2020 sulla donna condannata madre di figli con disabilità

Un’occasione per verificare come i meccanismi descritti nel paragrafo precedente operino nel concreto è offerta dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione delle condannate madri di figli gravemente disabili dalla possibilità di scontare la pena presso il domicilio³.

La Corte si è pronunciata sulla misura della detenzione domiciliare speciale, che prevede la possibilità, per le condannate con bambini di età inferiore a dieci anni di “essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli” (art. 47-quinquies, comma 1 l. 354/1975).

I giudici, investiti della questione di costituzionalità dalla Corte di cassazione, si sono occupati di una richiesta avanzata da una donna detenuta, madre di una figlia affetta da disabilità “totalmente invalidante” (C. cost., sent. n. 18/2020), di età superiore a dieci anni⁴.

La Corte costituzionale, nell’accogliere la questione, ha sottolineato come l’esclusione delle madri di figli con disabilità costituisca una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della maternità, sanciti dalla Costituzione⁵.

³ Per precisione, si segnala che la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 47-quinquies, comma 1 della l. 354/1975 laddove “non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave” (C. Cost., sent. n. 18/2020).

⁴ La donna aveva in un primo momento domandato l’applicazione della detenzione domiciliare speciale al Tribunale di Reggio Calabria. In seguito al diniego della misura, avvenuto in ragione dell’età superiore ai dieci anni della figlia, ha presentato ricorso alla Corte di cassazione.

⁵ Tali principi sono previsti rispettivamente agli artt. 3 e 31, comma 2 della carta costituzionale.

In un caso simile avvenuto nel 2003 la Corte si era espressa in modo analogo, dichiarando l'incostituzionalità della detenzione domiciliare ordinaria⁶, anch'essa prevista per le condannate madri, in quanto non prevedeva “la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata” convivente “con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante” (C. cost., sent. n. 350/2003). I giudici avevano infatti individuato una disparità di trattamento tra situazioni familiari analoghe, “quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze”, con relativa violazione del principio di uguaglianza. L'esclusione del figlio gravemente disabile dalla misura ostacolava “il pieno sviluppo della personalità del figlio”. Infatti, la possibilità di convivere con la propria madre, sempre secondo la Corte, “appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità” (C. cost., sent. n. 350/2003).

Precisando che la finalità delle due forme di detenzione domiciliare è la stessa⁷, ossia “consentire la cura dei figli e [...] preservarne il rapporto con la madre” (C. cost., sent. n. 18/2020), nella sentenza del 2020 la Corte ha svolto le medesime considerazioni rese nel 2003.

Tuttavia, se nella precedente pronuncia aveva esteso l'applicazione della misura anche ai padri di figli affetti da grave disabilità “quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole” (art. 47-ter, comma 1, lett. b) l. 354/1975), la sentenza qui analizzata non ha preso in considerazione la figura paterna.

⁶ Tale tipologia di detenzione domiciliare è prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) della l. 354/1975. La differenza tra detenzione domiciliare speciale e ordinaria consiste nel fatto che la prima può essere richiesta da donne condannate a pene superiori a quattro anni, mentre la seconda può essere richiesta in presenza di condanne inferiori a tale limite di pena.

⁷ La Corte costituzionale aveva già chiarito l'identica finalità delle due misure nell'ambito di precedenti pronunce; a tal proposito, si vedano la sentenza n. 177/2009 e la n. 211/2018.

4. La costruzione dell'identità di genere in relazione alla disabilità dei figli nella giurisprudenza costituzionale e nella normativa: centralità della maternità e sussidiarietà della paternità

Come affermato da Maria Luisa Boccia, “se la pena deve rieducare, ovvero ricondurre alla normalità, bisogna prima di tutto divenire buone madri” (Ronconi e Zuffa 2014, 258): sembra di sentire questa frase nei passaggi dell'ordinamento penitenziario italiano che prevedono delle forme di detenzione domiciliare per le condannate madri.

Gli studi di genere e gli studi sulla disabilità consentono di analizzare le rappresentazioni della maternità e della paternità riprodotte dalla sentenza.

La critica femminista al linguaggio del diritto e dei diritti evidenzia come questi ultimi vengano spesso modellati su soggettività prive di caratteristiche identitarie e svincolate dalle relazioni di interdipendenza in cui si svolge la vita delle persone: i diritti vengono attribuiti a soggetti astratti e autonomi, senza tenere conto dei rapporti complessi in cui tali soggetti si trovano (Pitch 2010, 102). In questo scenario, il linguaggio del diritto rischia di rafforzare le relazioni di potere sottese alle soggettività giuridiche.

Tale meccanismo è spesso avvenuto nell'ambito del riconoscimento di diritti relativi al contesto familiare, soprattutto con riferimento ai soggetti dotati di minor potere all'interno della famiglia, come le donne e i bambini (Minow 1990, 268-269).

Anche nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta la parità formale tra padre e madre mediante l'utilizzo del concetto di “genitorialità”, che, come evidenziato da Pitch (2007, 754), “si traduce spesso in una disegualianza per il soggetto ‘debole’ della coppia, di solito la donna”.

Nella sentenza qui analizzata sono molteplici i richiami ad una generica “genitorialità”, da tutelare assicurandone la presenza nella vita del figlio con grave disabilità, indipendentemente dal fatto che questi abbia un'età minore o maggiore di dieci anni. Infatti, la Corte, nel riferirsi alla precedente pronuncia n. 350 del 2003, evidenzia come la finalità della detenzione domiciliare ordinaria e speciale sia quella di ottenere “un trattamento sanzionatorio che non interrompa il continuum educativo-assistenziale del genitore con il figlio”. Secondo i giudici, tale trattamento deve essere riconosciuto anche nel caso in cui vi sia la presenza di un figlio con disabilità grave, la cui

salute psico-fisica sarebbe suscettibile di essere in egual misura pregiudicata dall'assenza del genitore, detenuto in carcere, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore medesimo.

La Corte si riferisce alla figura del “genitore” anche laddove afferma che precludere la detenzione domiciliare in presenza di figli con grave disabilità che abbiano più di dieci anni possa arrecare una violazione del principio costituzionale di uguaglianza, “alla luce del perdurante bisogno di cura e di assistenza da parte dei genitori del figlio totalmente disabile”. L'utilizzo del concetto di “genitorialità” sottende in realtà l'attribuzione del diritto/dovere di curare i propri figli ad uno specifico genitore in carne e ossa: la madre.

Se in alcuni punti la Corte sembra riconoscere una parità formale, in altri punti la stessa appare ben consapevole della differenza tra i ruoli ricoperti da padre e madre, per esempio laddove afferma che la salute psico-fisica del figlio disabile può essere notevolmente “pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa”.

Dalle argomentazioni della sentenza sembra emergere la convinzione che la maternità sia un ruolo sociale necessario per le donne detenute (Ronconi e Zuffa 2014, 257) e per quelle che comunque rischiano di fare ingresso nell'istituzione penitenziaria, avendo ricevuto una condanna penale.

Gli studi sulla divisione dei ruoli all'interno della famiglia evidenziano come nelle società occidentali contemporanee siano ancora le donne a svolgere in misura maggiore il lavoro familiare non retribuito⁸. La cura dei figli – e dei soggetti che in famiglia presentano delle fragilità – e i lavori domestici risultano essere svolti principalmente dalle donne in molteplici realtà familiari (Saraceno 2011, 2).

Numerose ricerche attestano poi come le madri assumano un ruolo centrale nella cura dei figli con disabilità (Porterfield 2002, 972), con conseguenze significative sia sul piano

⁸ Sul tema della divisione di genere nel lavoro non retribuito all'interno della famiglia si vedano Bianchi *et al.* (2012); Saraceno (2011); Bianchi *et al.* (2000); Coltrane (2000).

della loro partecipazione al lavoro retribuito sia a livello emotivo. Le madri di figli disabili, infatti, non solo si trovano costrette a consistenti riduzioni dell'orario di lavoro fuori casa – fino ad arrivare ad abbandonare la professione in favore di una cura continuativa dei figli – ma tendono altresì a subire la pressione derivante dall'imperativo morale che domanda loro di essere totalmente votate alla dimensione domestica della vita. Ciò comporta un rischio per il pieno sviluppo della loro identità (Scott 2010, 691). La norma culturale dell'“*intensive mothering*” (Hays 1996, x) – che richiede alle madri di dispensare nei confronti dei figli risorse straordinarie in termini di tempo, denaro, energie – sembra essere percepita in forma ancor più pressante in presenza di figli con disabilità (Parker 2012, 21-22).

Il ruolo primario ricoperto della madre nella cura dei figli disabili è stato altresì messo in evidenza dagli studi che si sono occupati della paternità: a fronte di una volontà espressa da parte dei padri di essere maggiormente presenti, la madre rimane il genitore che ricopre il ruolo primario sia nella cura (Carpenter e Towers 2008, 120) che nelle scelte educative (Visentin 2020, 136-137)⁹. In tale scenario i padri ricoprono spesso un ruolo di supporto alle attività svolte dalla madre, da prestarsi principalmente nel poco tempo che questi non destinano al lavoro retribuito (Ivi, 141).

La sentenza qui analizzata ripropone le medesime disparità di genere. Nel distinguere, di fatto, la posizione della condannata da quella del condannato con riferimento all'accesso alla detenzione domiciliare straordinaria, la figura paterna viene ignorata, in controtendenza con quanto stabilito nelle precedenti pronunce che si sono occupate di questioni analoghe. Infatti, nella sentenza del 2003, la Corte aveva ritenuto di consentire, seppure in forma residuale, anche ai padri di figli gravemente disabili di ottenere la detenzione domiciliare ordinaria. Alla medesima conclusione era giunta la Corte nella sentenza n. 239 del 2014, in cui aveva previsto la possibilità di accedere alle due forme di detenzione domiciliare senza distinzioni tra ruolo materno e paterno.

Ponendo dunque a confronto la sentenza del 2020 con i precedenti che si sono espressi sul medesimo tema, stupisce come nella pronuncia più recente si sia ritenuto di concedere la misura solo alle donne.

⁹ Sulla questione si veda anche Pancsofar *et al.* (2019).

Ampliare le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione¹⁰ è certamente auspicabile nell'ottica di ridurre il ricorso al carcere nel sistema penitenziario italiano: si tratta di una scelta di politica criminale condivisibile, anche in vista di tutelare la relazione tra la donna condannata e i propri figli.

La realtà carceraria tende già di per sé a perpetrare un immaginario, che ricorre frequentemente nei discorsi delle detenute e delle operatrici penitenziarie, che relega le donne ai ruoli di cura (Ronconi e Zuffa 2014, 56). Le condizioni strutturali del carcere, quale istituzione "totale" (Goffman 2010, 29-30), comportano la messa in atto nei confronti delle persone recluse di una serie di meccanismi di mortificazione del sé che contribuiscono a destrutturare l'identità della persona che entra in contatto con l'istituzione (Ivi, 43-76). Le ricerche sulla detenzione femminile in Italia hanno rilevato come i meccanismi di mortificazione del sé messi in atto negli istituti e nelle sezioni del carcere dedicati alle donne¹¹ producano effetti negativi per quanto concerne la percezione della propria identità personale, del proprio corpo, della propria femminilità (Ronconi e Zuffa 2014, 41-44). Sono le stesse detenute a vivere la separazione dai figli come uno degli elementi di maggiore sofferenza all'interno del carcere (Ivi, 59).

Sarzotti (2015, 24) ha considerato come il diritto possa essere analizzato alla stregua di una narrazione da cui trarre elementi utili a comprendere la cultura e il contesto sociale in cui il medesimo è stato prodotto. In tal senso, il diritto penitenziario tende a riprodurre la centralità dei ruoli di cura delle donne, con particolare riferimento alla maternità. Ne costituisce un esempio l'introduzione di misure alternative alla detenzione rivolte alle condannate sia libere che detenute, oggetto della presente analisi.

Nell'ordinamento penitenziario italiano l'allontanamento delle detenute madri dal carcere risponde principalmente alla necessità di tutelare l'interesse psico-fisico dei figli (Mantovani 2018, 197). La normativa che prevede un'alternativa all'ingresso o alla permanenza negli istituti penitenziari per le donne condannate viene quindi fondata sulla convinzione che la loro presenza nella vita dei figli sia fondamentale.

¹⁰ Tra cui figura la detenzione domiciliare.

¹¹ Le donne costituiscono una piccola percentuale della totalità della popolazione detentiva; sul punto, si veda Miravalle (2018, 34-36).

Allo stesso tempo, le misure alternative alla detenzione hanno anche l'obiettivo di promuovere "la rieducazione del condannato", che costituisce la finalità delle pene nell'ordinamento giuridico italiano¹². In questo senso, la detenzione domiciliare appare in linea con il ruolo che la maternità sembra ancora ricoprire nel percorso "rieducativo" delle donne che hanno commesso dei reati.

Nei confronti delle detenute aleggia infatti il fantasma di una "doppia colpa" (Ronconi e Zuffa 2020, 96): la colpa di avere commesso un reato e quella di avere tradito il ruolo genitoriale della "buona madre" (Ivi, 97) assegnato alle donne, diventando "cattive madri" (*Ibidem*)¹³. L'obiettivo di ricondurre le detenute ad esercitare il proprio ruolo materno costituisce un aspetto molto rilevante nell'ambito del percorso di risocializzazione delle stesse. Ciò emerge non solo dalla normativa qui analizzata, ma anche da una certa "retorica" della maternità, proposta costantemente nelle sezioni detentive femminili da operatrici e detenute stesse, che può ingenerare sofferenze e frustrazioni per coloro le quali non possono o non vogliono abbracciare il ruolo della madre (Ronconi e Zuffa 2014, 257-258).

In presenza di figli con grave disabilità, i discorsi che ruotano attorno alla percepita necessità di "tornare a essere o a diventare una buona madre" (Ivi, 258) potrebbero risultare particolarmente opprimenti: le madri di figli disabili, come è stato evidenziato dalla letteratura che si è occupata del tema, percepiscono particolari pressioni e giudizi sociali nei confronti del proprio ruolo e si sentono spinte ad esercitare una presenza continua e totale nella vita dei figli (Parker 2012; Scott 2010). Di ciò, è possibile ravvisare tracce anche nella sentenza del 2020, laddove la Corte costituzionale, citando le parole del precedente del 2003, rappresenta la madre come figura essenziale (e insostituibile) nel rapporto con il figlio disabile:

¹² La finalità rieducativa delle pene è prevista dall'art. 27, comma 3 della Costituzione.

¹³ Dalla nascita del carcere moderno la criminalità femminile è stata associata al "tradimento" del proprio ruolo di genere (Lucrezio Monticelli 2007, 470), in continuità con la finalità rieducativa associata agli istituti femminili di internamento ideati già a partire dall'età moderna (Trombetta 2004, 13-14). L'idea che la detenzione femminile debba essere funzionale a riabbracciare i propri ruoli di genere – in una commistione tra punizione e moralizzazione (Lucrezio Monticelli 2007, 459) – affonda le proprie radici direttamente nella storia della carcerazione femminile.

nel caso del figlio gravemente invalido ‘il riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa [...]’.

In questo senso, riprendendo un orientamento della Corte di cassazione, i giudici costituzionali ribadiscono altresì che:

la giurisprudenza di legittimità che ha dato seguito a quella sentenza [ossia la n. 350 del 2003] ha poi aderito agli argomenti svolti da questa Corte, osservando come l’assenza della madre, per il figlio gravemente invalido, costituisca ‘un pregiudizio ancora più grave’ di quanto non lo sia per il figlio sano di età inferiore ai dieci anni.

Nelle parole della Corte, così come in quelle dell’ordinamento penitenziario a cui la stessa fa riferimento, il ruolo materno viene rappresentato come “indispensabile” (Saraceno 2016) nella vita dei figli, con la conseguenza di costruire un’immagine monodimensionale della donna condannata, passibile di essere sottratta all’esecuzione penale in carcere solo se votata al proprio “destino” di madre.

Questo, in correlazione con il fatto di attribuire alle donne la possibilità di ottenere una misura finalizzata all’accudimento dei figli, rischia di trasmettere un messaggio normativo che tende a consolidare la suddivisione tra i ruoli di genere e la subordinazione dei soggetti deboli all’interno della famiglia. Ciò avviene soprattutto nel caso in cui non si tenga conto del sistema di relazioni in cui si iscrive il rapporto tra la madre e il figlio, che comprende anche i rapporti complessi tra la donna, il padre e gli altri componenti della famiglia. Definire, come nella sentenza della Corte, la condannata esclusivamente in riferimento ai propri figli rischia di prendere in considerazione le soggettività femminili solo quando esse vengono poste in relazione ad un altro da sé. Come è stato affermato da Pitch (2004, 346), costruire l’identità femminile a partire dalla maternità, dall’affettività e dalla cura “la irrigidisce e la confina entro limiti assai stretti”. Come nel caso qui con-

siderato, le politiche che attribuiscono rilevanza alle caratteristiche stereotipicamente associate alla femminilità tendono a “negare piena soggettività morale, civile e politica alle donne in quanto tali”, riconoscendole solo come “madri di famiglia” (*Ibidem*). Una considerazione analoga può essere effettuata anche in relazione alle persone con disabilità. Il fatto di esaltare le cure materne nei confronti dei figli disabili rischia di consolidare un immaginario che rappresenta i medesimi non come soggetti, bensì prevalentemente come oggetti di cura, precludendone i diritti e l'*equality* (Garland-Thomson 2002, 16-17).

È lo stesso ordinamento penitenziario a mettere in evidenza la disparità di genere nella cura dei figli all'interno della famiglia. Infatti, sia nella detenzione domiciliare speciale su cui si è pronunciata la sentenza del 2020 sia in quella ordinaria di cui al precedente del 2003, è la legge a stabilire una differenza di trattamento tra madri e padri. Nel caso della detenzione domiciliare speciale, la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione è infatti prevista in ogni caso per le “condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci”, mentre per i condannati padri la misura può essere concessa solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”¹⁴. La medesima distinzione è sostanzialmente prevista per la versione ordinaria della misura¹⁵.

Nel rispecchiare le differenze socialmente esistenti tra la figura materna e quella paterna, lungi dal determinare l'attribuzione di un maggior potere alla madre nelle relazioni familiari, le norme finiscono per riprodurre una rappresentazione delle donne che le destina alla sfera domestica, rischiando di acuirne la subordinazione, anche economica, ad altri soggetti (che siano il padre del bambino o altri membri della famiglia che sostengono la donna). Infatti, quando uno standard di riferimento – nel caso specifico, la madre votata alla dimensione privata della vita – viene rappresentato come autoevidente e oggettivo, ogni discostamento dallo standard assume un carattere di scarto, di devianza dalla norma, con la conseguenza di riprodurre la differenza come inferiorità (Pitch 2010, 103).

¹⁴ Sul punto, si veda l'art. 47-quinquies, commi 1 e 7 della l. 354/1975.

¹⁵ In particolare, la lett. a) del comma 1 dell'art. 47-ter prevede che la pena, totale o residua, non superiore a quattro anni possa essere scontata in forma domestica nel caso in cui si tratti di donna incinta o di “madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente”, mentre la lett. b) del medesimo comma prevede tale possibilità per il padre “di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”.

Si è visto come la sentenza e la normativa qui considerate ripropongano una rappresentazione della paternità come sussidiaria nella cura dei figli: il detenuto padre entra in scena solo laddove la madre è impossibilitata ad essere presente (Mantovani 2018, 199). La differenza con cui vengono concepiti il ruolo materno e quello paterno non solo riproduce la divisione di genere nel lavoro non retribuito all'interno della famiglia (Saraceno 2011, 2), ma è altresì espressione di una cultura che ritiene che le cure del padre non siano indispensabili quanto quelle della madre, ma si limitino ad essere “dispensabili” (Saraceno 2016).

Culturalmente, un uomo che si occupa a tempo pieno dei figli viene ancora percepito in modo negativo (Torrioni 2014, 38). Kimmel (2009, 61-63) ha utilizzato l'espressione *hegemonic masculinity* per descrivere i costrutti culturali e sociali che hanno prodotto la convinzione che la mascolinità debba rifuggire tutto quello che viene generalmente associato al femminile, con particolare riferimento a ciò che riguarda la dimensione relazionale e affettiva della vita.

Alcuni studi hanno prospettato un mutamento culturale della società che vada nella direzione di favorire la partecipazione paterna alla cura dei figli, anche attraverso l'introduzione di strumenti legislativi che favoriscano tale mutamento (Carpenter 2002, 200-201). L'introduzione di politiche utili a rafforzare il padre nel suo ruolo di cura è stata prospettata, con particolare riferimento alla presenza di figli con disabilità, al fine di “liberare” i padri dal *myth of manhood* (Carpenter e Towers 2008, 124), che, a livello culturale, nega ai medesimi la possibilità di occuparsi dei figli come e quanto le madri.

D'altra parte, occorre rimanere vigili di fronte alle istanze che pretendono di attribuire acriticamente eguali diritti alle due figure. Infatti, “l'ideologia paritaria fra madre e padre” (Ronconi e Zuffa 2020, 92), qualora non accompagnata da una destrutturazione dei ruoli di genere a livello culturale e sociale, rischia di non tenere conto delle differenze relazionali che intercorrono nel concreto tra madre e figlio e tra padre e figlio, semplificandole e riducendole a “rapporti di potere, intrinsecamente avversariali” (Pitch 2010, 102). La parità formale potrebbe infatti contribuire a celare le disparità sostanziali sussistenti in concreto, con il rischio di amplificare le disparità di potere nella realtà familiare. Nell'ambito delle intersezioni tra *gender* e *disability studies* la questione dell'*equality* e dei diritti è stata poi problematizzata. Da un lato, come già richiamato, alcuni studi hanno rilevato

come la dipendenza della persona disabile dal caregiver costituisca un ostacolo all'affermazione dei propri diritti; dall'altro lato, è stato messo in evidenza come la disabilità contribuisca a diffondere la consapevolezza che la dipendenza dall'altro fa parte della natura umana ed è, come tale, dimensione della vita ineliminabile (Garland-Thomson 2002, 16-17).

5. Conclusioni

Il riconoscimento alle condannate madri della possibilità di ottenere di scontare la pena presso la propria abitazione – e la complementare residualità, o persino omissione, della medesima opportunità per i padri – rispecchia la divisione tra i ruoli di genere che tuttora informa le società occidentali. Il diritto, in particolare quello che disciplina l'ambito penale, è anche espressione di interessi dominanti (Baratta 2019): laddove i rapporti di dominio che caratterizzano le società vedono ancora uno squilibrio di potere tra il maschile e il femminile, anche il diritto e i diritti “rispecchiano, riproducono e legittimano” (Pitch 2010, 98) lo squilibrio che tuttora caratterizza le società occidentali nella cura dei figli.

Si è visto come la normativa analizzata tenda a riprodurre un'ideale di donna centrato sulla maternità, soprattutto con riferimento al caso delle detenute madri di figli con disabilità condannate a pene superiori a quattro anni, come conseguenza della totale indifferenza della sentenza qui analizzata nei confronti della figura paterna. Ciò si iscrive in una tendenza ad “esaltare” la maternità soprattutto nel caso delle donne che, avendo commesso dei reati, sono divenute delle “cattive madri” (Ronconi e Zuffa 2020, 95-98). La pressione sulle donne condannate a “tornare a essere o a diventare una buona madre” (Ronconi e Zuffa 2014, 258) rischia di aggiungere un'ulteriore stigmatizzazione alla vita di persone che, come donne oggetto di condanna, sono già di per sé esposte allo stigma sociale e, di conseguenza, a vedere ridotte le proprie “opportunità convenzionali di vita” (Scarscelli e Vidoni Guidoni 2008, 177)¹⁶. D'altro canto, la sussidiarietà del padre nel

¹⁶ La possibilità di essere oggetto di stigmatizzazione e il rischio correlato di vedere ridotte le proprie possibilità di vita aumenta ulteriormente laddove vi sia un ingresso della persona nell'istituzione penitenziaria: tale tipo di istituzione tende a pregiudicare la posizione sociale di chi viene internato,

ruolo di cura dei figli viene ulteriormente riprodotta dalla sentenza della Corte e dalla normativa sulla detenzione domiciliare a cui la stessa fa riferimento.

Il mutamento giuridico, con le rappresentazioni e i significati culturali da esso prodotti, è in grado di divenire un “potenziale” strumento di mutamento sociale (Prina 2016, 23).

Tuttavia, una modifica in chiave paritaria della normativa considerata può essere auspicabile solo ed esclusivamente qualora la stessa si accompagni a una trasformazione profonda dei rapporti tra i generi e a una valorizzazione delle relazioni interpersonali che concretamente caratterizzano le famiglie, per evitare di generare nuove disuguaglianze sostanziali formalmente non riconosciute dal diritto (Pitch 2010).

In questo senso, un approccio che integri all’interno degli studi di genere i *disability studies* contribuirebbe a promuovere politiche di produzione normativa maggiormente paritarie, bilanciandole con istanze critiche nei confronti della parità formale. Queste ultime permetterebbero infatti di analizzare il contesto, anche affettivo, in cui si svolgono le relazioni di cura, rivalutando in senso positivo l’interdipendenza tra la persona che provvede alle cure e quella che le riceve (Garland-Thomson 2002, 16-17). Ciò, al fine di promuovere l’autonomia della persona con disabilità¹⁷, in accordo con coloro i quali sostengono che lo sviluppo del potenziale dei figli disabili non sia una responsabilità da far ricadere esclusivamente sui genitori, ma sulla società tutta (Scott 2010, 693).

Allo stesso tempo, ciò consentirebbe di riconoscere “piena soggettività” (Pitch 2004, 346) alle donne detenute. In questo senso, potrebbe essere utile un maggiore ricorso alle sanzioni non detentive – come, per esempio, l’affidamento in prova ai servizi sociali – con il fine, da una parte, di promuovere un uso marginale del carcere e, dall’altra, di trasformare le misure alternative alla detenzione in uno strumento che non limiti la risocializzazione delle donne condannate alla sfera domestica. La convinzione è che la parità possa essere raggiunta solo attraverso una decostruzione dei ruoli di genere finalizzata a

impedendo a coloro i quali ritornano nel mondo esterno di recuperare il ruolo sociale ricoperto prima dell’internamento (Goffman 2010, 99-100).

¹⁷ Nell’ordinamento giuridico italiano, l’art. 1 della l. 104/1992 esprime questa finalità, laddove afferma di voler promuovere l’integrazione della persona con disabilità “in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale, attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione alla vita della collettività” (Arconzo 2013, 17).

dare pieno riconoscimento a ogni dimensione – relazionale, lavorativa, politica, civica – della vita di una persona (Fraser 1994, 612-613).

Riferimenti bibliografici

- Arconzo, G. (2013), “La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, in D’Amico, M. e Arconzo, G. (a cura di), *Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992*, Milano, FrancoAngeli, pp. 17-32.
- Baratta, A. (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Milano, Meltemi, 2019.
- Bianchi, S.M., Sayer, L.C., Milkie, M.A. e Robinson J. P. (2012), Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?, in *Social Forces*, vol. 91, n. 1, pp. 55-63.
- Bianchi, S.M., Milkie, M.A., Sayer L.C. e Robinson, J.P. (2000), Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household Labor, in *Social Forces*, vol. 79, n. 1, pp. 191-228.
- Boccia, M.L. (2018), *Le parole e i corpi. Scritti femministi*, Roma, Ediesse.
- Carpenter, B. (2002), Inside the Portrait of a Family: The Importance of Fatherhood, in *Early Child Development and Care*, vol. 172, n. 2, pp. 195-202.
- Carpenter B. e Towers C. (2008), Recognising Fathers: the Needs of Fathers of Children with Disabilities, in *Support for Learning*, vol. 23, n. 3, pp. 118-125.
- Coltrane, S. (2000), Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work, in *Journal of Marriage and Family*, vol. 62, n. 4, pp. 1208-1233.
- Fraser, N. (1994), After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State, in *Political Theory*, vol. 22, n. 4, pp. 591-618.
- Garland-Thomson, R. (2002), Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, in *NWSA Journal*, vol. 14, n. 3, pp. 1-32.

- Goffman, E. (1961), *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*; trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 2010.
- Hays, S. (1996), *The Cultural Contradictions of Motherhood*, New Haven, Yale University Press.
- Kimmel, M.S. (2009), "Masculinity as Homophobia: Fear, Shame and Silence in the Construction of Gender Identity", in Ferber, A.L., Holcomb, K., Wentling, T. (eds. by), *Sex, Gender, and Sexuality: the New Basics: an Anthology*, New York, Oxford University Press, pp. 58-70.
- Lucrezio Monticelli, C. (2007), La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo, in *Studi Storici*, n. 2, pp. 447-476.
- Malaguti, E. (2011), Donne e Uomini con disabilità. Studi di genere, disability studies e nuovi intrecci contemporanei, in *Ricerche di Pedagogia e Didattica*, vol. 6, n. 1, pp. 1-20.
- Mantovani, G. (2018), "La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio", in Mantovani, G. (a cura di), *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni, pp. 195-328.
- Minow, M. (1990), *Making All the Difference: Inclusion, Exclusion, and American Law*, Ithaca, Cornell University Press.
- Miravalle, M. (2018), "Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa", in Mantovani, G. (a cura di), *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni, pp. 29-58.
- Pancsofar, N., Petroff, J.G., Rao, S. e Mangel, A. (2019), "What I Want to Do as a Father Is Be There": Constructions of School Involvement for Fathers of Children with Complex Disabilities, in *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, vol. 44, n. 3, pp. 153-168.
- Parker J.S., (2012), *A Look is Enough: Interviews with Mothers of Children with Autism*, Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick, ProQuest Dissertations Publishing.
- Pitch, T. (2010), "Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico", in Santoro, E. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 91-128.

- Pitch, T. (2007), Il declino dell'“homo juridicus”, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 4, pp. 751-758.
- Pitch, T. (2004), Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza, in *Ragion Pratica*, n. 2, pp. 339-362.
- Porterfield, S.L. (2002), Work Choices of Mothers in Families with Children with Disabilities, in *Journal of Marriage and Family*, vol. 64, n. 4, pp. 972-981.
- Prina, F. (2016), “L’approccio sociologico al diritto”, in Cottino, A. (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Torino, Zanichelli, pp. 3-35.
- Ronconi, S. e Zuffa, G. (2020), *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse.
- Ronconi, S. e Zuffa, G. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma, Ediesse.
- Saraceno, C. (2016), *Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai*, Bologna, il Mulino, edizione Kindle.
- Saraceno, C. (2011), Beyond Care. The Persistent Invisibility of Unpaid Family Work, in *Sociologica*, n. 1, pp. 1-15.
- Sarzotti, C. (2015), La riforma dell’ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della “scoperta” della Costituzione, in *Questione giustizia*, n. 2, pp. 23-33 - <http://www.questionegiustizia.it/>.
- Scarscelli, D. e Vidoni Guidoni, O. (2008), *La devianza. Teorie e politiche di controllo*, Roma, Carocci.
- Scott, E.K. (2010), “I feel as if I am the One who is Disabled”: The Emotional Impact of Changed Employment Trajectories of Mothers Caring for Children with Disabilities, in *Gender and Society*, vol. 24, n. 5, pp. 672-696.
- Shildrick, M. (2002), *Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self*, London, Sage.
- Simone, A. (2010), Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterosessuale, in *Sociologia del diritto*, n. 1, pp. 65-79.
- Torrioni, P.M. (2014), “Genere e identità: la costruzione sociale del maschile e del femminile nella società complessa”, in Venera, A.M. (a cura di), *Genere, educazione e*

processi formativi. Riflessioni teoriche e tracce operative, Parma, Edizioni Junior, pp. 37-64.

Trombetta, S. (2004), *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino.

Visentin, S. (2020), Essere padri di figli con disabilità intellettiva: l'autonomia come sfida educativa, in *L'integrazione scolastica e sociale*, vol. 19, n. 1, pp. 129-146.